

Proponente: 72.A
Proposta: 2020/129
del 14/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 597
del 14/05/2020

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: GIUBBANI dott.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI INCARICHI PROF.LI CONFERITI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEL SERV. DI RISTOR.SCOL SCUOLE PRIMARIE TERR.LI, PER ATTIVITA' SPEC. IN MATERIA DIETISTICA E PER ATTIVITA' TECNICO-SPEC. DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) IN ESECUZIONE DELL'ART. 91 DEL D.L. 18/2020.

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FORNITA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE TERRITORIALI, PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA E PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) IN ESECUZIONE DELL'ART. 91 DEL D.L. 18/2020.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2020 del 30/1/2020 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1/2/2020;
- con provvedimento pg. n. 25249 del 31.01.2020, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa ad interim, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/02/2020;

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale R.U.D. n. 881 del 17.08.2018, a seguito di manifestazione d'interesse con pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta di candidature da sottoporre a selezione, è stato conferito un incarico professionale per attività specialistica in materia dietistica per la valutazione del servizio e per percorsi didattici realizzati nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica collettiva all'interno delle scuole primarie a far data dal 27 Agosto 2018 fino al 31 Luglio 2020 ed è stato registrato il conseguente impegno di spesa;
- l'incarico di cui sopra è stato conferito alla Dott.ssa Montorsi Marina nata l'8 Gennaio 1961 – C.F.: MNTMRN61A48H223J – Partita IVA: 01716910359;
- con provvedimento dirigenziale R.U.D. n. 922 del 29.08.2018, a seguito di manifestazione d'interesse con pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta di candidature da sottoporre a selezione, è stato conferito un incarico professionale per attività tecnico-specialistica di verifica e controllo nell'esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica collettiva all'interno delle scuole primarie a far data dal 3 Settembre

2018 fino al 30 Giugno 2020 ed è stato registrato il conseguente impegno di spesa;

- l'incarico di cui sopra è stato conferito al Dott. Casati Francesco nato il 5 Maggio 1986 – C.F.: CSTFNC86E05F839D – Partita IVA: 08088821213;

Letti:

- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",
- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il DPCM del 28 marzo 2020 con oggetto "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020";

- il DPCM del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il DPCM del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
- il decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

Richiamato:

L'articolo 91 del D.L. 18/2020. dove si dispone al primo comma: *“l'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218[e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.*

Considerato che:

- La norma è volta a tutelare i soggetti fornitori che si trovassero, in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare la crisi sanitaria, in difficoltà nell'adempire alle prestazioni previste nei contratti;
- Le “misure di contenimento” previste nel Decreto Legge 6/2020 e nei successivi DPCM, infatti, hanno determinato (oltre alle restrizioni alla vita quotidiana delle persone) la sospensione dei servizi educativi con conseguente chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sino a data da definirsi sulla base dell'andamento della situazione sanitaria del paese;
- la chiusura dei plessi scolastici ha determinato la conseguente cessazione di fatto e per forza di legge dell'erogazione del servizio di refezione scolastica all'interno delle scuole primarie a tempo pieno, rendendosi pertanto non possibile da parte dei due professionisti generalizzali sopra, adempiere agli obblighi contrattuali trattandosi di incarichi affidati nell'ambito del servizio di refezione medesimo;
- con provvedimento R.U.A.D. n. 555 del 05.05.2020, è stata disposta la sospensione integrale dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di refezione scolastica affidato alla ditta CIR FOOD S.C. di Reggio Emilia, a far data dall'inizio dell'emergenza sanitaria e sino alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020;

Considerato inoltre che:

- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal

caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)" (per l'affermazione che gli elementi connotanti la causa concreta del contratto -la quale assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima, cfr. altresì Cass., 24/7/2007, n. 16315);

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che tale clausola è applicabile non solo ai lavori, ma anche ai servizi e alle forniture, ai sensi di quanto espressamente previsto al c. 7 che precisa : *"Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture"*,
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, dispone in particolare al comma 1 : *In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.*

Rilevato pertanto che:

- Il comma 2 prevede la sospensione "per ragioni di necessità o di pubblico interesse";
- Il comma 3 prevede come la sospensione sia "disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale";
- Il comma 4 è riferito all'insorgere di "cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale". In tal caso se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

- le previsioni di cui ai commi 1 ,2 e 4 configurano cause legittime di sospensione, ed in tal senso la giurisprudenza ha ribadito come la sospensione possa ritenersi legittima solo allorché sia disposta per motivi di pubblico interesse o per necessità (Cass. Civ., 21 giugno 2007, n. 14510), o sia giustificata da fatti obiettivi non imputabili alla Pubblica Amministrazione committente o da esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza;
- L'articolo 107 trova poi il suo dettaglio nel DM 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Il richiamato articolo al comma 2 prevede: *La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse,disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.....*
- Una volta cessate le cause che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione dell'appalto è onere della stazione appaltante individuare un nuovo termine di conclusione dell'appalto, che tenga ovviamente conto del periodo di sospensione;
- L'articolo 23 del medesimo DM, da applicare ad appalti di forniture e servizi, sembra indicare una specifica modalità di redazione del verbale di sospensione per le sole fattispecie del comma 1 dell'articolo 107 (dunque per le sole "circostanze speciali");
- l'articolo 23 prevede comunque (al comma 2) che i contratti devono indicare le modalità di risarcimento per sospensioni illegittime. Si ritiene alla luce di questa indicazione che anche per le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 107 siano applicabili le medesime modalità di redazione del verbale di sospensione;
- Inoltre l'art. 23 (al comma 3) ribadisce che: *“Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal R.U.P., il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.”*

Dato atto che:

- Le misure di contrasto alla diffusione del virus pandemico e le conseguenti misure adottate in conseguenza dell'emergenza_COVID_19, è condizione

legittimante la sospensione (totale o parziale) dei contratti, secondo l'art. 107 del Codice incardinando le ipotesi di "Cause di forza maggiore.";

- In conseguenza di ciò il Direttore dei lavori (o dell'esecuzione) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile in contraddittorio con l'appaltatore, il verbale di sospensione, ivi indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
- qualora la committente non provvede in autonomia a sospendere i lavori, sono le imprese a doverne chiedere/intimare formalmente la sospensione;
- riassunto pertanto la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse. Di conseguenza, con verbale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Rup, avente i contenuti previsti dall'art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, si potrà procedere alla sospensione del contratto e delle obbligazioni a esso inerenti e conseguenti;
- la data da cui decorre il termine per l'invio all'Anac della scheda relativa alla "sospensione" nel sistema SIMOG è quella del relativo verbale di sospensione, a cura del fornitore;
- peraltro, una volta confermata la scheda nel sistema SIMOG, dovrà perfezionarla successivamente con l'inserimento della data della "ripresa", negli stessi termini temporali previsti per la sospensione, e confermarla nuovamente;
- se la sospensione dei lavori ha una durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale, ANAC informa che *"Nel caso in cui ricorra la richiamata circostanza in merito ad una sospensione dei lavori già comunicata, il termine dei 60 gg. previsto per la comunicazione di legge decorre dalla data di superamento del quarto del tempo contrattuale. L'utente, quindi, utilizzando il sistema SIMOG, dovrà richiamare la scheda in questione integrandone i contenuti e, quindi, riconfermarla."*

Richiamato da ultimo l'art. 30 comma 8 del D.Lgs 50/2016: "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"

Ritenuto pertanto opportuno sospendere l'esecuzione del contratto conferito alla Dott.ssa Montorsi Marina, ai sensi dell'art. 107 commi 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016

per l'intervenuta disposizione legislativa sopra riportata a decorrere dal 1° Aprile 2020 sino alla conclusione del contratto medesimo (31 Luglio 2020), salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;

Ritenuto pertanto opportuno sospendere l'esecuzione del contratto conferito al Dott. Casati Francesco, ai sensi dell'art. 107 commi 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervenuta disposizione legislativa sopra riportata a decorrere dal mese dal 1° Marzo 2020 sino alla conclusione del contratto medesimo (30 Giugno 2020), salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;

Rilevato infine che:

- allo stato attuale non è possibile stabilire una data certa di ripresa dell'esecuzione del servizio di refezione scolastica nell'ambito del quale gli incarichi in argomento sono stati conferiti e che lo stesso potrebbe peraltro essere soggetto a modifiche delle condizioni e modalità di erogazione a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica;
- per le ragioni suddette ed in osservanza delle prossime direttive del Governo in merito alla riapertura dei plessi scolastici, con successivo provvedimento dirigenziale si procederà:
 - a rideterminare il nuovo termine di durata contrattuale nonché il compenso spettante agli incaricati, commisurati al periodo oggetto di sospensione, nel rispetto dell'equilibrio economico originario dell'offerta e dei disciplinari firmati;
 - a rimodulare, se necessario, le modalità di espletamento delle mansioni degli affidamenti in essere, prestando attenzione a non snaturarle sostanzialmente o, in caso contrario, ad attivare una nuova procedura di selezione;

Il Responsabile unico della procedura è la sottoscritta Battistina Giubbani in qualità di dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa in virtù degli atti richiamati in premessa;

Di dover inoltre approvare appositi verbali di sospensione del servizio come da schema allegato al presente atto quale sua parte integrante (**Allegati A e B**).

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il D.Lgs. 50/2016 art. 107;

DETERMINA

1. di sospendere integralmente, ai sensi dell'art. 107 commi 1, 2, 3 e 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'esecuzione dell'incarico affidato alla Dott.ssa Montorsi Marina per l'attività specialistica in materia dietistica finalizzato alla valutazione del servizio e alla realizzazione di percorsi didattici che coinvolgono il servizio di ristorazione scolastica collettiva all'interno delle scuole primarie del territorio, a far data dal 1° Aprile 2020 al 31 Luglio 2020, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;
2. di sospendere integralmente, ai sensi dell'art. 107 commi 1, 2, 3 e 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'esecuzione dell'incarico affidato al Dott. Casati Francesco per l'esecuzione di attività tecnico-specialistica di verifica e controllo nell'esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica collettiva fornita all'interno delle scuole primarie comunali, a far data dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2020, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;
3. di approvare i verbali di sospensione dei contratti professionali dettagliati ai precedenti punti, allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che, con successivi provvedimenti ed in osservanza delle prossime direttive del Governo in merito alla riapertura dei plessi scolastici, si procederà a rideterminare i nuovi termini di durata contrattuale nonché i compensi spettanti agli incaricati, commisurati al rispettivo periodo oggetto di sospensione, nel rispetto dell'equilibrio economico originario dell'offerta e dei disciplinari firmati e, se del caso, a rimodulare le caratteristiche attuali degli affidamenti;
5. di dare atto inoltre che sempre in successiva sede si procederà ad apportare le modifiche sul bilancio annuale per il finanziamento della spesa in argomento;
6. di dare atto infine che non si rende necessario registrare le sospensioni contrattuali in argomento su alcuna piattaforma regionale e/o nazionale, in quanto la tipologia degli incarichi conferiti non lo impone;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai due professionisti, a titolo di notifica ufficiale di sospensione del contratto;
8. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Battistina Giubbani